



**COMUNE DI BOGOGNO
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.04.2016 N. 50 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24.06.2014 N. 90**

**Approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 73 del 23.12.2016**

Art 1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 18.04.2016 n. 50 – di seguito denominato “codice” e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative ad opere, lavori o forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o della fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 132, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinaria.

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica o l'innovazione

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto 2 % dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma k, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01.04.1999 e dall'art. 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004.
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ed adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, oneri per la sicurezza compresi, al netto dell'IVA.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 4 – Calcolo del Fondo per funzioni tecniche

1. Ad avvenuto accredito dei singoli stanziamenti, l'importo stabilito all'interno del Quadro Economico di progetto viene sommato all'importo complessivo del Fondo per l'anno in corso.
2. Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche.
3. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici. Sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 40.000,00 euro.
4. Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

ART. 5 – Fondo per ripartizione tra i singoli interventi

1. L'80 % del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al Fondo Funzioni Tecniche è pari al 100 %.

ART. 6 – Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20 % del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - a. Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici;
 - b. Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico.

ART. 7 – Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto al servizio interessato, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati della redazione dei vari atti, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) Il responsabile del procedimento;
 - b) Il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
 - c) Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9.04.2008 n. 81;

- d) Gli incaricati dell'ufficio tecnico della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza i fase di esecuzione;
 - e) Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) I collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) Il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, in caso di personale non responsabile di servizio, nella misura ed alle condizioni previste dal contratto collettivo, sole se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Art. 8 – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definite, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) Il responsabile del procedimento: 50%
 - b) Il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, e che verificano i dati economici, i contenuti tecnici, i contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 35%
 - c) Gli incaricati dell'ufficio della direzione dei lavori: 10%
 - d) Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%
3. Per i progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 9 – Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purchè non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Art. 10 – Termine per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'Impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 11 – Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse) preposto alla struttura competente, previa richiesta allo stesso presentata dal responsabile del procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto il FF, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto. Tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.
3. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quello previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FF viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare per i progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19.04.2016.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.